



## La gestione del contenzioso art. 142 C.d.S: la vexata quaestio dell'omologazione/autorizzazione

# N

ei Comandi di Polizia Locale, nell'ambito della gestione del contenzioso, negli ultimi anni, in caso di sanzioni elevate ai sensi dell'art. 142 C.d.S. mediante l'utilizzo di dispositivi di rilevazione automatica della velocità, ci si è dovuti misurare con un motivo di doglianza, che, paradossalmente, non attiene a vizi dell'atto, ma eccepisce la nullità del verbale di accertamento, perché la misurazione della velocità è fondata sulle risultanze di un rilevatore elettronico della velocità non omologato.

Questa eccezione si basa fondamentalmente sull'analisi letterale dell'art. 142 C.d.S. comma 6 che specifica che per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate.

Orbene, soffermarsi alla lettura dell'art. 142 C.d.S., risulta riduttivo e forse anche semplicistico, occorre, invece, focalizzarsi sul dato normativo nel suo complesso e nella successione temporale, richiamando: l'art. 45 del C.d.S., l'art. 192 del Regolamento di esecuzione, l'art. 201 comma 1 ter del C.d.S. e l'art. 4 del D.L. 121/2022. Osservando questi precetti normativi, emerge, in modo chiaro, che i due vocaboli, omologazione/autorizzazione, sono utilizzati in correlazione tra di loro, uniti da una congiunzione disgiuntiva. Inoltre, a enfatizzare questo concetto, vi è l'art. 1 del D.M. n. 282/2017 che stabilisce: *nelle more dell'emanazione di specifiche norme per la omologazione dei dispositivi, delle apparecchiature e dei mezzi tecnici per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, si procede all'approvazione del prototipo ai sensi dell'art. 192 comma 3 C.d.S.* Per rafforzare quanto emerge dall'analisi del tessuto normativo, è opportuno, quindi, richiamare la produzione

di fonti secondarie, come la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 8176 del 11.11.2020 *che sostanzia l'equivalenza tra le procedure di omologazione e quelle di approvazione e conseguentemente l'equivalenza della validità dei sistemi approvati e omologati per il loro utilizzo ai fini sanzionatori.*

La nostra disamina non può che arrivare a esaminare, altresì, i precedenti giurisprudenziali, prendendo le mosse dalla recentissima ordinanza del 04.09.2023 del Tribunale di Cosenza Sezione Penale che ha disposto il dissequestro degli apparecchi di misurazione di velocità soffermandosi sulla controversa querelle circa la



la necessità dell'omologazione, in luogo dell'approvazione e della equivalenza dei due provvedimenti dal punto di vista giuridico e arrivando ad affermare che *poiché allo stato tali norme non sono ancora state elaborate, attualmente tutti i dispositivi di rilevazione di velocità sono soggetti alla sola approvazione.* Nel provvedimento del Tribunale di Cosenza si richiama, inoltre, l'Ordinanza Cassazione n. 8964/2022 nella quale è stato affermato il principio della necessità della taratura con cadenza annuale dei dispositivi rilevatori della velocità, ma nulla è espresso rispetto alla questione della mancata omologazione degli strumenti, valutando evidentemente non dirimente la questione in relazione alla validità dell'accertamento.

Un altro aspetto sul quale è utile porre l'accento, nella preparazione delle memorie di costituzione, attiene all'onere della prova, rispetto al quale, la Sentenza 18 gennaio 2022 del Tribunale di Ivrea, sezione civile, in merito all'efficacia probatoria delle apparecchiature di rilevazione automatica dell'infrazione richiama l'ordinanza Cassazione civile sez. VI, 05/12/2019, n. 31818 che specifica: *l'efficacia probatoria, perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegare dall'opponente e debitamente provate, un difetto di costruzione, installazione o funzionalità, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, gravando sull'opponente che domanda l'annullamento della sanzione l'onere di provare la sussistenza dei predetti difetti nel caso concreto. Nella specie manca una puntuale allegazione e prova della difformità tra quanto accaduto e quanto oggetto di rappresentazione tramite le rilevazioni effettuate dal dispositivo automatico, poste alla base dei verbali di accertamento impugnati.*

Al termine di questo excursus teso a ricostruire il dato normativo nella sua evoluzione temporale e i recenti orientamenti giurisprudenziali, nella predisposizione dell'attività difensiva dell'ente ritengo sia fondamentale rimarcare che la ratio ispiratrice nelle previsioni normative, che hanno introdotto e disciplinato l'utilizzo degli autovelox, è che questi costituiscono uno strumento di prevenzione stradale e sono volti a limitare la velocità in determinati tratti o tipologie di strada, con l'obiettivo precipuo di ridurre il numero delle vittime della strada. Spesso fanno notizia i numeri relativi alle sanzioni elevate e forse non si presta la medesima attenzione alle statistiche occulte ovvero quelle inerenti alla diminuzione dei sinistri, in particolare quelli con lesioni, nei tratti di strada in cui sono posizionati gli autovelox e che certificano l'utilità degli stessi ai fini della prevenzione. Nell'attesa che le modifiche normative mettano, definitivamente, la parola fine all'annosa questione della omologazione/autorizzazione, nei Comandi di Polizia Locale, nell'approntare la strategia difensiva e i conseguenti atti di costituzione in giudizio, continuiamo a difendere l'efficacia ed efficienza del nostro lavoro e la legittimità degli accertamenti di violazione ex art. 142 C.d.S. mediante l'utilizzo di apparecchiature di rilevazione automatica dell'infrazione. ■

**\*Com.te Polizia Locale  
Monastir (SU)**